

Direttive sull'istituzione, il sistema di lavoro e il controllo delle commissioni extraparlamentari

(Direttive sulle commissioni)

Modificazione del 16 marzo 1992

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le direttive suddette del 3 luglio 1974¹⁾ sono modificate come segue:

N. 233

Riguardo alla composizione di commissioni dell'amministrazione, occorre badare ad un'adeguata rappresentanza dei sessi, delle diverse regioni e dei diversi gruppi linguistici, delle classi d'età e dei gruppi d'interesse.

N. 234

In queste commissioni la quota delle donne dovrebbe essere almeno del 30 per cento. A lungo termine va perseguita una rappresentanza paritaria dei sessi.

Per la ricerca di donne idonee ad essere designate quali membri di commissioni si può far capo alla collaborazione dell'ufficio per la parità uomo-donna.

Detto ufficio, dopo ogni periodo di nomina, procede a una valutazione della rappresentanza femminile e fa rapporto al Consiglio federale.

N. 235

Ex n. 234

N. 276

Le segreterie generali dei dipartimenti sorvegliano, nel loro ambito d'attività, l'osservanza delle presenti direttive.

L'autorità istituyente esamina, al momento dell'elezione di conferma, se il mantenimento della commissione dell'amministrazione risulta giustificato.

¹⁾ FF 1974 II 459, 1977 II 636

N. 277

La Cancelleria federale, nella procedura di corapporto, esprime il suo parere riguardo alle proposte intese all'istituzione e alla rielezione, da parte del Consiglio federale, di commissioni dell'amministrazione.

Se una proposta di nomina viola gravemente le direttive (n. 233), la Cancelleria federale chiede al Dipartimento proponente una giustificazione scritta che spieghi perché mai nessuna donna venga proposta. Vi è grave violazione in rapporto alla rappresentanza femminile se la quota delle donne non raggiunge il 20 per cento.

Per la rielezione valgono per il resto le relative istruzioni della Cancelleria federale.

N. 278

Ex n. 277

N. 279

Ex n. art. 278

N. 33

I numeri 231, 232, 233 e 234 sono applicabili per analogia alla scelta dei membri delle commissioni.

II

La presente modificazione entra in vigore il 1° aprile 1992.

16 marzo 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Felber

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Direttive sull'istituzione, il sistema di lavoro e il controllo delle commissioni extraparlamentari (Direttive sulle commissioni) Modificazione del 16 marzo 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.03.1992
Date	
Data	
Seite	604-605
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 994

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.